

**Data: Martedì 25 Novembre 2008 10.45**

**Ente: Assogestioni**  
**Indirizzo: via in Lucina, 17**  
**Località: Roma**  
**Cap: 00186**  
**Prov: RM**

---

### **1. Struttura dei prospetti:**

Si condivide la struttura del prospetto semplificato degli OICR aperti proposto. La sinteticità del documento in questione (2 pagine), contenente tutte e sole le informazioni effettivamente essenziali all'investitore per poter assumere una consapevole decisione di investimento, appare inoltre coerente con le prassi già esistenti in alcuni Stati membri, nonché con l'evoluzione della normativa comunitaria. A questo proposito, è auspicabile che il contenuto del prospetto semplificato sia coerente con quanto emerso a livello comunitario con riferimento alle c.dd. key investor information previste nella bozza di direttiva di modifica della direttiva UCITS, c.d. UCITS IV (cfr punto 5).

Per il futuro si ritiene essenziale, allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, che l'introduzione di tale documento sia accompagnata da una coerente ridefinizione del contenuto delle parti I, II e III del prospetto completo. Ciò al fine, per un verso, di assicurare che l'informativa fornita all'investitore sia, unitariamente considerata, facilmente comprensibile e, per altro verso, di contenere gli oneri a carico delle SGR.

### **2. Contenuto informativo dei prospetti:**

Con riguardo al contenuto del prospetto semplificato, si chiede anzitutto di confermare che, ove un medesimo OICR aperto possa essere sottoscritto secondo diverse modalità (ad esempio, PIC o PAC), la SGR abbia solo la facoltà e non già l'obbligo di redigere più prospetti semplificati.

Al riguardo, sembrerebbe maggiormente opportuno consentire alle società di predisporre il prospetto semplificato sulla base della principale modalità di sottoscrizione dell'OICR che viene in considerazione, in genere, il PIC. Quindi, il prospetto semplificato rinvierebbe - a scelta della società - al prospetto completo o al modulo di sottoscrizione per le informazioni relative alle ulteriori modalità di sottoscrizione, ad esempio, il PAC.

Occorrerebbe, poi, valutare la possibilità di introdurre negli schemi di prospetto completo paragrafi opzionali relativi alle informazioni di dettaglio che le società devono fornire su richiesta agli investitori in attuazione degli obblighi di cui al Nuovo Regolamento Intermediari e al Regolamento Congiunto. Ci si riferisce, segnatamente, alle informazioni riguardanti la best execution, gli incentivi, la politica di gestione dei conflitti di interesse, le modalità e i tempi di trattazione dei reclami.

In linea con quanto proposto da Assogestioni in risposta alla consultazione dello scorso dicembre, la soluzione descritta consentirebbe alle società di consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione, un documento che riporti sinteticamente gli elementi essenziali delle informazioni sopra indicate e di rinviare al prospetto completo per le informazioni maggiormente dettagliate.

Resta fermo che l'introduzione delle suddette informazioni nel prospetto completo sarebbe rimessa alla volontà delle società, coerentemente con l'assenza di previsioni che specifichino il documento in cui le informazioni in discorso devono essere contenute.

### **3. Regime di consegna dei documenti di offerta:**

Con riferimento all'applicabilità dell'articolo 30, comma 6, del TUF alle richieste di switch effettuate in offerta fuori sede, si chiede di confermare che tale applicabilità, secondo quanto prospettato dalla CONSOB, deve essere esclusa là dove al sottoscrittore siano stati consegnati (in fase di prima sottoscrizione o

successivamente) tutti i prospetti semplificati o quello relativo all'OICR di destinazione oppure il prospetto completo.

Si chiede se l'impostazione riportata implichi anche, sebbene ciò non sia stato esplicitato nel corso dell'open hearing, che il mancato riconoscimento del diritto di recesso sia subordinato all'aver fornito, nel tempo, all'investitore eventuali aggiornamenti di tutti i documenti di offerta a lui consegnati (prospetti semplificati o prospetto completo).

Ne dovrebbe conseguire che nel caso di consegna:

- a) di più prospetti semplificati, l'aggiornamento può intendersi effettuato mediante trasmissione del o dei prospetti semplificati oggetto di modifica;
- b) di un prospetto semplificato e del prospetto completo, l'aggiornamento relativo a modifiche di uno dei fondi rappresentati nel prospetto completo può intendersi effettuato mediante trasmissione alternativamente del prospetto semplificato aggiornato relativo a tale fondo ovvero del supplemento al prospetto completo.

Per quanto riguarda la formulazione sul diritto di recesso riportata nella slide n. 32, si rileva che questa dovrebbe prevedere l'inapplicabilità del diritto di recesso anche nelle ipotesi di successive sottoscrizioni del fondo riportato nel prospetto semplificato ovvero di fondi successivamente inseriti nel prospetto completo, ove questo sia stato preventivamente consegnato all'investitore (cfr. com. Consob DIS/RM/97001614/1997).

In relazione all'applicazione dell'articolo 30 comma 6 del TUF, nel caso di operazioni di switch si chiede di confermare che la sospensiva si applica solo all'operazione di sottoscrizione.

#### **4. Modalità di aggiornamento dei documenti di offerta:**

Si concorda con le modalità di aggiornamento del prospetto semplificato e del prospetto completo proposte dalla CONSOB. In assenza del nuovo articolato del Regolamento Emittenti non è chiaro, tuttavia, come dette nuove modalità incidano sulle disposizioni di cui agli attuali commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del Regolamento Emittenti.

Stante la nuova struttura del prospetto semplificato, si chiede di confermare la possibilità che l'aggiornamento annuale inviato ai partecipanti, riguardi unicamente la tabella dei dati storici contenuta nel prospetto semplificato ovvero l'intero prospetto semplificato ove nel corso dell'anno siano intervenute modifiche anche alle altre informazioni contenute nel medesimo documento.

Si fa presente in proposito che, almeno nel breve periodo, l'eventuale obbligo di inviare annualmente ai sottoscrittori soltanto gli aggiornamenti dei documenti di offerta ad essi consegnati potrebbe creare problemi di carattere operativo. Ne consegue che, per le società, potrebbe essere più semplice, almeno nella prima fase di applicazione della nuova normativa, inviare ai sottoscrittori gli aggiornamenti annuali di tutti i prospetti semplificati, a prescindere dallo specifico prospetto semplificato consegnato a ciascuno di essi. Si chiede di confermare questa possibilità.

Si chiede, infine, di esplicitare le nuove modalità di deposito, a mezzo teleraccolta, dei prospetti informativi nonché le relative tempistiche di attuazione.

#### **5. Scenari probabilistici di rendimento:**

Si esprime la ferma contrarietà alla prospettata estensione dell'obbligo di fornire la c.d. "tabella delle probabilità" a tutti i fondi aperti. Tale giudizio si fonda sulla considerazione che tale obbligo non è ad oggi previsto in alcuna regolamentazione di dettaglio degli Stati membri della Comunità Europea e che, sulla base delle informazioni in nostro possesso, tale proposta tecnica è tuttora oggetto di discussione in seno al CESR Expert Group on Investment Management.

A prescindere dagli aspetti tecnici della proposta in questione - aspetti sui quali, per evidenti motivi di spazio e di tempo, qui non è possibile soffermarci ma sui quali ci si riserva di intervenire in diversa sede - l'introduzione, in assenza di una specifica previsione comunitaria, dell'obbligo in parola risulta in contraddizione con l'obiettivo, condiviso anche da questa Autorità, di assicurare che gli interventi disciplinari in materia di prodotti e servizi di investimento siano orientati alla creazione di un genuino level playing field di dimensione comunitaria.

**6. Entrata in vigore delle nuove disposizioni e regime transitorio:**

Secondo quanto anticipato dalla CONSOB nel corso dell'open hearing, si ritiene opportuno prevedere che l'aggiornamento della documentazione di offerta relativa a prodotti in circolazione possa essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione delle modifiche al Regolamento Emittenti ed entro la fine di febbraio 2010, vale a dire, in occasione dell'aggiornamento annuale della predetta documentazione.

**7. Ulteriori osservazioni:**

Con riferimento alla slide n. 63 si chiede di non prevedere il glossario come autonomo documento facente parte del prospetto completo bensì di assorbire il relativo contenuto in una delle tre parti del suddetto documento.